

numero			Bellinzona
1217	fr	3	13 marzo 2019
Repubblica e Cantone Ticino Consiglio di Stato Piazza Governo 6 Casella postale 2170 6501 Bellinzona telefono +41 91 814 43 20 fax +41 91 814 44 35 e-mail can-sc@ti.ch			Repubblica e Cantone Ticino

Il Consiglio di Stato

vista l'istanza del 28 novembre 2018 inoltrata da Federcommercio, Lugano, con la quale è richiesta la chiusura anticipata alle ore 17.00 nei giorni di martedì 24 e 31 dicembre 2019 per tutti i negozi del Cantone;

richiamata la decisione n. 12 del 19 febbraio 2019 con la quale il Dipartimento delle finanze e dell'economia ha autorizzato l'apertura straordinaria dei negozi durante il periodo pre-natalizio nei giorni festivi di domenica 8 dicembre, domenica 15 e 22 dicembre 2019 dalle ore 10.00 alle ore 18.00;

ritenuto che per quanto riguarda i giorni del 24 e 31 dicembre 2019 (vigilie di Natale e Capodanno), per costante prassi e per motivi condivisi dalle parti sociali e padronali, una chiusura anticipata alle ore 17.00 è da ritenersi ragionevole;

richiamati l'art. 22 della legge cantonale sul lavoro dell'11 novembre 1968 (LCL) nonché la legge federale sul lavoro nell'industria, nell'artigianato e nel commercio del 13 marzo 1964 (LL) e le relative Ordinanze (OLL1 e 2);

su proposta del Dipartimento delle finanze e dell'economia,

risolve:

1. L'istanza è **accolta**.
I negozi di ogni genere che si trovano sul territorio del Cantone Ticino, durante le giornate di **martedì 24 e 31 dicembre 2019, dovranno chiudere entro le ore 17.00**.
2. Rimane riservato il rispetto delle disposizioni della legge federale sul lavoro e delle relative ordinanze.
3. Chi contravviene alle norme di diritto cantonale è punibile con una multa fino a fr. 5'000.- (art. 27 cpv. 1 LCL). Chi contravviene alle norme di diritto federale è punito con una pena pecuniaria sino a 180 aliquote giornaliere (art. 61 cpv. 1 LL).
4. Non si prelevano spese di cancelleria.
5. La presente risoluzione è pubblicata nel Foglio Ufficiale del Cantone Ticino.

6. Contro la presente decisione è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, entro 30 giorni dall'intimazione. La presente decisione è immediatamente esecutiva.
7. Intimazione a:
- Federcommercio, c/o Camera di commercio, industria e artigianato del Cantone Ticino, Corso Elvezia 16, 6900 Lugano.
8. Comunicazione a:
- Commissione Paritetica Cantonale per il commercio al dettaglio del Cantone Ticino, Via Cantonale 19, casella postale 430, 6814 Lamone;
- Sindacato Unia Ticino e Moesa, Segretariato regionale, via Canonica 3, casella postale 5650, 6901 Lugano.
9. Comunicazione (con invio interno):
- Comando della Polizia cantonale (polizia@polca.ti.ch);
- Divisione dell'economia (dfe-de@ti.ch);
- Ufficio dell'ispettorato del lavoro (dfe-uil@ti.ch);
- Cancelleria dello Stato per la pubblicazione sul Foglio Ufficiale (can-fu.amministrazione@ti.ch);

PER IL CONSIGLIO DI STATO

Il Presidente:


Claudio Zali

Il Cancelliere:


Arnoldo Coduri